

PROGRAMMA FEAMP 2014/2020

MISURA RACCOLTA DATI ALIEUTICI

Reg. 508/2014 art. 77

**SPESE AMMISSIBILI E LINEE GUIDA PER LA
RENDICONTAZIONE**

Marzo 2016

1. Introduzione	3
2. Tipologie di intervento	3
3. Modalità di espletamento delle attività	5
4. Regole generali di ammissibilità delle spese	6
5. Spese ammissibili	6
5.1 Spese ammissibili per le tipologie di intervento a), b), c), d) e f)	6
Spese di personale	7
Spese di viaggio	7
Attrezzature e beni durevoli	7
Materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico	8
Spese per le navi	8
Costi di subappalto/assistenza esterna	8
Spese generali	8
Altri costi specifici	9
5.2 Spese non ammissibili per le tipologie di intervento a), b), c), d) e f)	9
5.3 Modalità di presentazione delle domande di rimborso per le spese sostenute nell'ambito delle tipologie di intervento a), b), c), d) e f)	9
5.4 Spese ammissibili per la tipologia di intervento e)	10
Spese di missione	10
Spese per l'organizzazione di riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop	11
5.5 Spese non ammissibili per le tipologie di intervento e)	12
5.6 IVA e altre imposte	12
ALLEGATO 1 Tabelle finanziarie per la rendicontazione delle spese sostenute da parte degli enti attuatori	13

1. Introduzione

Il presente documento illustra le tipologie di interventi e le relative spese ammissibili con riferimento alle iniziative di cui all'art. 77 "Raccolta di dati" del regolamento UE n. 508/2014, comma 1 e comma 2 lett. a) b) c) d) e) f), priorità di riferimento n. 3 - promuovere l'attuazione della PCP, di seguito indicate:

- a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP, come specificate nel Regolamento (CE) n 199/2008;
- b) programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP;
- c) monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli;
- d) campagne di ricerca in mare;
- e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;
- f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

2. Tipologie di intervento

Nell'ambito dell'iniziativa:

a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP

le tipologie di intervento ammissibili si riferiscono:

- alle seguenti attività di raccolta dei dati:
 - raccolta di dati nei siti di campionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 199/2008 mediante campionamento diretto o colloqui e quesiti,
 - monitoraggio in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 199/2008,
 - campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008,
 - raccolta dei dati socioeconomici per la valutazione della situazione economica del settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008.
- alle seguenti attività di gestione dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:
 - sviluppo di banche dati e siti web,
 - inserimento dei dati (memorizzazione),
 - controllo della qualità dei dati e convalida,
 - elaborazione dei dati primari in dati dettagliati o aggregati,
 - trasformazione dei dati socioeconomici primari in metadati.

- alle seguenti attività di uso dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008 e dal capitolo 13 del Programma Operativo del FEAMP:
 - partecipazione alle riunioni di coordinamento regionale e di consulenza scientifica, come stabilito dall'articolo 23 del Reg. CE n. 199/2008,
 - produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell'analisi scientifica, come base per l'elaborazione di pareri per la gestione della pesca,
 - stime sui parametri biologici (età, peso, sesso, maturità e fecondità) e valutazioni dello stato degli stock, al fine della verifica del raggiungimento del RMS, come stabilito dall'articolo 2 del Reg. CE n. 1380/2013,
 - modellazione bioeconomica e corrispondente analisi scientifica;
 - supporto alla redazione dei piani pluriennali e di rigetto (ex articolo 9, 10 e 15 del Reg. CE n. 1380/2013) e dei piani d'azione ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 1380/2013;
 - calcolo degli indicatori economici, tecnici e biologici per la redazione della relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca, ai sensi dell'articolo 22 del Reg. CE n. 1380/2013.

Le attività rientranti in tali iniziative sono quelle incluse nel Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici 2014-2016¹ e dai Piani di lavoro per la raccolta dei dati di cui all'articolo 21 del FEAMP.

Nell'ambito delle iniziative:

- b) programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali,*
- c) monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa,*
- d) campagne di ricerca in mare,*

le tipologie di intervento ammissibili si riferiscono alle stesse attività previste per l'iniziativa di cui al punto a), ma non rientranti nel programma di raccolta dati definito a livello comunitario (Reg. (CE) n. 199/2008 e programma pluriennale comunitario di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza dell'iniziativa e della tipologia di intervento proposte dall'ente attuatore con le azioni previste dall'art. 77 del Reg. n. 508/2014, comma 2, lett. b), c), d).

Nell'ambito dell'iniziativa:

- e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici,*

le tipologie di intervento ammissibili si riferiscono a:

- partecipazione e organizzazione di riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop

¹ Decisione C(2013) 568 del 30 agosto 2013 della Commissione europea che proroga al periodo 2014-2016 il Programma Nazionale italiano per la raccolta di dati primari di tipo biologico, tecnico, ambientale e socio economico nel settore della pesca relativo al periodo 2011-2013

Nell'ambito dell'iniziativa:

- f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati,

le tipologie di intervento ammissibili si riferiscono a:

- studi e progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione per lo sviluppo di metodi di campionamento e di validazione dei dati,
- sviluppo e applicazione di strumenti tecnici,
- sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l'analisi e lo scambio dei dati, nonché l'interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati,
- progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze nel settore del raccolta dati e il monitoraggio statistico.

3. Modalità di espletamento delle attività

L'Amministrazione per l'espletamento delle attività indicate all'art.77 del regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, può scegliere sulla base della rispondenza alle proprie esigenze:

- l'acquisizione mirata di singoli apporti professionali;
- l'affidamento, con oggetto vincolato dal rapporto contrattuale, ad una società/ente esterno;
- il supporto di altre Amministrazioni pubbliche

In caso di acquisizione mirata:

- l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, in tal senso la prestazione richiesta dovrà avere necessariamente una durata circoscritta nel tempo e funzionale agli obiettivi della programmazione FEAMP, comunque all'interno del periodo di programmazione.

La selezione dei candidati può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti gestite direttamente dall'Amministrazione. La selezione dovrà essere effettuata sulla base di parametri oggettivi di competenza ed esperienza.

Devono essere preventivamente determinati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

L'assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica. In tale ambito di azione, sono ammissibili a finanziamento le spese collegate all'attuazione del contratto, inclusa IVA.

Il supporto di altre Amministrazioni pubbliche, di cui all'art 1, comma 2 del DLgs 165/2001 si realizza attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

In tale ambito di azione, sono ammissibili a finanziamento le spese collegate all'attuazione della convenzione in termini di rimborso spese e non di corrispettivo, esclusa IVA.

4. Regole generali di ammissibilità delle spese

Preliminarmente possono beneficiare del contributo finanziario le spese che:

- a) siano state effettivamente sostenute;
- b) siano pertinenti ed imputabili ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- c) rientrino tra le tipologie di intervento di cui al paragrafo 2;
- d) siano ragionevoli e giustificate nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'efficacia e l'economicità;
- e) siano effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui allo stesso Regolamento (UE) n 1303/2013, articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), articolo 68, articolo 69, paragrafo 1, e articolo 109, di cui al Regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14;
- f) siano sostenute nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto al successivo articolo 3;
- g) siano tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, in particolare lettere b), c), d), e), f) e j), del Regolamento (UE) n. 480/2014. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- h) siano contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

5. Spese ammissibili

5.1 Spese ammissibili per le tipologie di intervento a), b), c), d) e f)

Sono rendicontabili le spese ed i costi di seguito elencati sostenuti dagli enti attuatori e dai soggetti soci, associati o consorziati degli stessi.

La ripartizione delle spese tra le singole voci deve essere congruente con il bilancio annuale approvato in fase di inizio delle attività. Eventuali spostamenti tra le voci di spesa sono ammessi fino a un massimo del 10% della voce di spesa che si intende rettificare. Tale spostamento deve essere debitamente giustificato sulla base delle esigenze di esecuzione delle attività.

Le spese ammissibili relative alle tipologie di intervento a), b), c), d) e f)² sono le seguenti:

Spese di personale

Le spese relative al personale impiegato nell'attuazione delle attività di raccolta dati corrispondono alle ore effettivamente dedicate al piano di lavoro da parte del personale scientifico, tecnico e amministrativo.

Le spese del personale dipendente sono stabilite in relazione alle ore effettivamente dedicate al piano di lavoro e sono calcolate sulla base dell'effettivo costo annuo lordo del lavoro (salari, oneri sociali, contributi previdenziali, spese pensionistiche, IRAP) ma esclusi tutti gli altri costi (indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, premi di varia natura, ecc).

Il monte ore annuo convenzionale è desumibile dal CCNL, e ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività sopresse e per festività cadenti in giorni lavorativi.

Il tempo dedicato da parte del personale dipendente deve figurare interamente nei registri (time sheet) ed essere certificato almeno una volta al mese dal responsabile dell'esecuzione delle attività (nominato dall'ente attuatore).

Il tempo dedicato da parte del personale non dipendente (inclusi i professionisti a partita IVA) deve essere compatibile con gli incarichi assegnati in base al contratto.

Spese di viaggio

Le spese di viaggio includono sia i trasferimenti per la raccolta dei dati e dei campioni presso i punti di sbarco, sia i trasferimenti per partecipare a riunioni di coordinamento e di consulenza scientifica.

Le spese di viaggio sono stabilite secondo le regole interne degli enti attuatori, ma in ogni caso rispettando i criteri di economicità di cui al punto 4d. Per spostamenti all'esterno dello Stato è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'amministrazione.

Attrezzature e beni durevoli

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto e al noleggio di attrezzature (comprese attrezzature specifiche per la raccolta e analisi dei campioni a bordo delle navi di ricerca e nei laboratori) e beni durevoli solo e soltanto se strettamente connesse alle attività da svolgere.

I beni durevoli e le attrezzature devono figurare nell'inventario dei beni durevoli degli enti attuatori.

L'importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista per i suddetti beni in funzione della durata dell'attività, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci

² a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP, come specificate nel Regolamento (CE) n 199/2008; b) programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP; c) monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e uccelli; d) campagne di ricerca in mare; f) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati

alla data effettiva d'inizio dell'attività, o alla data di acquisto dei beni se quest'ultima è successiva alla data effettiva d'inizio, e termini alla data di conclusione dell'attività.

Nel caso di beni durevoli o attrezzature o parti di essi che per intrinseche caratteristiche d'uso abbiano un'elevata deperibilità (inferiore alla durata delle azioni del programma), queste, previa attestazione del responsabile dell'esecuzione delle attività, potranno essere rendicontate interamente nel periodo.

Materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico

La spesa per materiali di consumo e forniture è relativa alle materie prime di consumo e riguarda l'acquisto, la riparazione o l'impiego di qualunque bene materiale o apparecchiatura, la cui durata di vita è più breve della durata delle azioni del programma; tali materiali non figurano nell'inventario dei beni durevoli degli enti attuatori. La spesa per materiali di consumo include l'acquisto di campioni di pesce necessari per effettuare i campionamenti biologici.

I costi ammissibili per il materiale informatico riguardano l'elaborazione, la fornitura di software, la manutenzione e l'aggiornamento di banche dati e procedure informatiche per l'analisi e il trattamento dei dati raccolti.

Spese per le navi

Per le campagne di ricerca a mare, comprese quelle effettuate mediante navi noleggiate, sono ammissibili le spese di locazione e altre spese di esercizio.

Se una nave è di proprietà dell'ente attuatore, deve essere trasmessa all'Amministrazione, unitamente alla dichiarazione delle spese sostenute, una ripartizione dei costi indicante le modalità di calcolo delle spese di esercizio imputate.

Costi di subappalto/assistenza esterna

Le spese di subappalto o l'assistenza esterna riguardano i servizi forniti agli enti attuatori quando essi non siano in grado di provvedervi con i loro mezzi.

L'aggiudicazione di contratti di subappalto da parte degli enti attuatori deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

Tutte le fatture rilasciate dai subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento all'attività. Tutte le fatture devono essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce).

Spese generali

Le spese generali comprendono le seguenti tipologie di costi: affitto di siti e fabbricati, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi, interessi debitori, commissioni bancarie, spese per la tenuta di un conto corrente dedicato e le spese per garanzie fideiussorie.

Il costo complessivo delle spese generali non può superare il 15% del budget annuale.

Non sono previste rendicontazioni forfettarie.; le spese generali devono essere documentate singolarmente.

Le spese generali devono essere attribuite all'attività oggetto di rendicontazione con calcolo prorata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, ad eccezione delle spese per garanzie fideiussorie e le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato che sono ammesse per intero e non pro-quota.

Altri costi specifici

Eventuali altre spese supplementari o impreviste che non rientrano in una delle categorie sopra specificate possono essere imputate solo dietro preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

5.2 Spese non ammissibili per le tipologie di intervento a), b), c), d) e f)

Non possono beneficiare del contributo finanziario le seguenti spese:

- margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili;
- acquisto di veicoli;
- costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali;
- spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dall'Amministrazione come assolutamente necessarie all'attuazione del programma nazionale;
- spese voluttuarie e pubblicità;
- qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi;
- spese non necessarie o non giustificate.

5.3 Modalità di presentazione delle domande di rimborso per le spese sostenute nell'ambito delle tipologie di intervento a), b), c), d) e f)

Gli enti attuatori presentano all'Amministrazione competente le domande di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione delle misure. Tali domande possono essere presentate secondo le seguenti scadenze: entro il 31 ottobre (per le spese sostenute da gennaio a giugno), entro il 30 aprile (per le spese sostenute da luglio a dicembre).

Le domande di rimborso comprendono:

- a) una lettera che indichi l'importo totale per il quale è chiesto il rimborso e gli importi già ricevuti a titolo di anticipo;
- b) una relazione finanziaria presentata per tipologia di intervento, categoria di spesa e modulo;
- c) l'elenco delle fatture allegate
- d) i pertinenti giustificativi quali:
 - per i costi relativi a materiale di consumo e spese per le navi: copie delle fatture relative ai costi sostenuti e i relativi giustificativi del pagamento;

- per le spese del personale dipendente: registri (time sheet) certificati almeno una volta al mese dalla persona responsabile dell'attuazione dell'operazione e le certificazioni di avvenuto pagamento;
- per i contratti di lavoro non dipendente: copia dei contratti di lavoro, autocertificazione da parte del lavoratore delle ore effettuate sull'attività oggetto di rendicontazione e certificazioni di avvenuto pagamento;
- per le spese di viaggio: copia dei documenti di viaggio e certificazioni di avvenuto pagamento;
- per le spese relative ai beni durevoli e attrezzature: copie delle fatture, che confermino la data di consegna, e i relativi giustificativi del pagamento;
- per i subcontratti e i costi di assistenza esterna: documenti relativi alle procedure di conferimento del contratto, copia autenticata del contratto con il subcontraente e i relativi giustificativi del pagamento;
- per le spese generali: certificazione attestante la veridicità delle spese sostenute ed elenco dettagliato delle spese sostenute con il riferimento alle relative fatture o note di spesa e i giustificativi di pagamento; in caso di soggetti privati, l'elenco delle spese deve essere accompagnato da copia delle fatture e i relativi giustificativi del pagamento.

d) le tabelle finanziarie così come riportate nell'allegato 1

Le domande di rimborso devono essere trasmesse all'Amministrazione competente in formato cartaceo e in formato elettronico.

Gli originali di tutti i documenti giustificativi devono restare disponibili per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del saldo FEAMP all'Amministrazione da parte della Commissione Europea.

5.4 Spese ammissibili per la tipologia di intervento e)

Le spese ammissibili relative alla tipologia di intervento e)³ si riferiscono al rimborso delle spese di missione e delle spese per l'organizzazione delle riunioni. Tali spese sono di competenza esclusiva dell'Amministrazione e non riguardano le spese di missione sostenute da enti attuatori nell'ambito delle altre tipologie di intervento elencate in questo documento.

Il presente paragrafo disciplina il rimborso delle spese di missione sostenute da soggetti incaricati direttamente dall'Amministrazione.

Spese di missione

Il presente paragrafo disciplina il rimborso delle spese di missione sostenute da soggetti incaricati direttamente dall'Amministrazione.

L'autorizzazione a svolgere missioni sul territorio nazionale ed estero, può essere rilasciata al personale esterno all'Amministrazione purché questi:

³ e) partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali incaricati di formulare pareri scientifici;

4/2020

IEUTICI

IDA PER LA

- siano stati autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- siano autorizzati dal legale rappresentante della struttura di appartenenza, in tal caso le autorizzazioni devono essere allegate in originale ai documenti di viaggio.

Le missioni danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il rimborso delle spese comprende:

- Spese per la consumazione di pasti

Nel caso di missioni di durata superiore alle dodici ore, il limite per il rimborso dei pasti è da intendersi come soglia giornaliera. Detta soglia dovrà essere considerata per uno o più pasti nell'ambito della stessa giornata. Pertanto il limite di spesa giornaliera, consentito ammonta a € 60 e sarà erogato soltanto dietro presentazione degli scontrini fiscali, quali documenti sostitutivi della fattura o della ricevuta fiscale, purché dagli stessi si evinca il tipo di esercizio, comunque abilitato alla ristorazione o alla vendita di generi alimentari, che fornisce il servizio e la natura dello stesso.

- Spese di pernottamento in albergo, residenza turistico alberghiera di categoria non superiore alle quattro stelle.

- Spese di viaggio

Per il rimborso delle spese di viaggio è necessario produrre i documenti giustificativi in originale. Nel caso di biglietti aerei con il sistema elettronico, con carta di credito, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso è costituita da: conferma della prenotazione e carta d'imbarco. Per i viaggi in aereo è ammesso esclusivamente il rimborso del prezzo del biglietto in classe economica.

L'uso del taxi e del parcheggio, oltre ad apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione, va motivato e documentato.

In caso di utilizzo di mezzo proprio, viene riconosciuta un'indennità (rimborso km) ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni km di percorrenza. Unitamente alla predetta indennità, viene rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale documentata con apposito scontrino.

Spese per l'organizzazione di riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop

Il presente paragrafo disciplina il rimborso delle spese per l'organizzazione di riunioni, convegni, seminari, conferenze e workshop. Tali eventi devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione.

Rientrano in tale categoria le seguenti spese:

- affitto e allestimento sale, noleggio attrezzature (ad es. proiettori, microfoni, attrezzature per videoconferenze);
- servizio catering (coffee break);
- attività di segreteria organizzativa;
- rimborso spese (vitto e alloggio) solo esclusivamente in caso di partecipazione di esperti del settore per convegni, seminari, riunioni;
- Spese di trasporto/transfer

5.5 Spese non ammissibili per le tipologie di intervento c)

Non possono beneficiare del contributo finanziario le seguenti spese:

- gettoni di presenza
- spese non incluse nell'elenco delle spese ammissibili.

5.6 IVA e altre imposte

Ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, comma c, del Reg. (UE) n.1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi SIE 2014/2020) l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile solo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Attrezzature e beni durevoli €						
ANNUALITÀ						
MODULO	come da Programma Nazionale/Piano di lavoro					
SEZIONE						
ENTE ATTUATORE						
Descrizione del bene/Numero fattura	Data inizio utilizzo	Costo del bene (A)	% di ammortamento (B)	Giorni di utilizzo (C)	% di utilizzo (D)	
Totali						

I beni durevoli comprendono sia le apparecchiature che rientrano nell'inventario dei beni durevoli sia le apparecchiature considerata come un asset in base alle regole contabili, alle leggi e ai principi dello Stato membro o dei partner interessati. Il periodo utilizzato per calcolare l'importo ammissibile (numero di giorni di utilizzo) decorre dalla data effettiva di inizio utilizzo.

Il periodo di ammortamento è di 36 mesi nel caso di materiale informatico di valore non superiore a 25.000 € / unità e 60 mesi nel caso di altri beni. "

Materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico (€)			
Descrizione	Costo unitario (IVA incl.)	Quantità	Totale
Totale parziale			
Totale parziale			
Totale complessivo €			

I materiali di consumo AMM. S.S.B.I.L. devono essere direttamente collegati all'attività di raccolta di dati. Come ad esempio: gli strumenti, i materiali e le altre forniture necessarie per il campionamento; per la misurazione, la determinazione dell'età e degli altri dati richiesti dalla normativa (campioni di pesce, utensili da taglio, coltri, schede di misura, guanti di plastica, pinze, scale, cesti di pesce, scatole di esemplari, buste (per codici), prodotti chimici, preparazione di reti, galleggianti, catene, ecc).

SPESE PER LE NAVI (€)		Commenti/osservazioni
Caratteristiche delle Navi		
Nome della Nave		
Lunghezza		
Potenza del Motore		
Tonnellaggio		
Numero dei membri dell'equipaggio		
Costi giornalieri di noleggio e/o funzionamento		
Costo di noleggio		
Carburante e olio lubrificante		
Costi relativi alla nave		
Costi relativi all'equipaggio		
Costo giornaliero		
Numero dei giorni di utilizzo		
Totale parziale		
TOTALE COMPLESSIVO €		

Per i rilevanti riguardanti le ricerche a mare, compresi quelli effettuati con navi noleggate, sono ammissibili sia i costi di affiliazione di altri costi operativi. Tali costi e le caratteristiche della nave devono essere definiti come richiesto. Per le navi di proprietà dello Stato membro degli enti italiani sono ammissibili i costi operativi. Non sono ammissibili i costi di manutenzione, i costi di esercizio, i costi per miglioramenti e i costi indiretti (come ad es. i costi relativi alla sicurezza a bordo), i costi relativi al personale di bordo comprendono gli stipendi, gli oneri sociali ed il vitto. I costi relativi alla nave comprendono i costi relativi ai diritti portuali, i costi per il noleggio della strumentazione per l'utilizzo della nave e i costi di assicurazione.

Costi di subappalto (€)		Costo totale (IVA Incl.)
Descrizione		
Totale		0,00

Subappalto = servizio standard e non innovativo fornito allo Stato membro e/o al Partner che non sono in grado di fornire questi stessi servizi